

il diritto alla liquidazione delle indennità per cessato rapporto appare del tutto conseguente.

Per quanto riguarda la pendenza del procedimento penale del quale il Servizio Legale non conosce i presupposti e lo stato l'avv. Sorrentino rileva che, per l'eventualità di una affermazione di responsabilità del prof. Puggioni cui possa conseguire a suo carico l'onere di un risarcimento di danno, l'Istituto potrebbe procedere soltanto alla trattenuta di un quinto del trattamento di quiescenza, e ciò in base all'art. 2 del Testo Unico 5 gennaio 1950, n. 180, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli assegni e delle indennità dovute da Enti pubblici ai propri dipendenti.

Sotto il profilo concreto, il Servizio Legale ritiene che, ove l'Amministrazione in sede di più ampia valutazione di ogni aspetto della questione intenda accogliere le conclusioni esposte nel parere in esame, dovrebbe provvedersi alla liquidazione come segue:

A) - sull'indennità di anzianità dovrebbe essere integralmente recuperato il debito del prof. Puggioni per residuo come 5° stipendio. Tale recupero dovrebbe giustificarsi in relazione al combinato disposto degli artt. 43 e 55 del citato Testo Unico sul sequestro pignoramento e cessione degli stipendi e delle pensioni